



# COMUNE DI FANO ADRIANO

(Provincia di Teramo)

C.F. 92001400677

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673C/P. 10741643 -

IL SINDACO

## AVVISO

### SISMA ABRUZZO 2009-Legge 125 del 06/08/2015

(Supplemento ordinario N. 49 alla GU 188 del 14/08/2015)

E' stata pubblicata la legge N. 125/2015 che all'art 11 introduce novità nella fase di ricostruzione postsisma ABRUZZO 2009.

Gli elementi più importanti sono:

**Obbligo del contratto per i lavori di riparazione/ricostruzione** che devono contenere specifiche condizioni ed informazioni, tra cui :

- a) *identità del professionista e dell'impresa;*
- b) *requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;*
- c) *oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;*
- d) *determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;*
- e) *modalità e tempi di consegna;*
- f) *dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.*

I contratti in corso, **purchè in fase esecutiva**, non devono essere adeguati; quelli già stipulati ma non in corso di esecuzione devono essere adeguati. Il Direttore dei lavori deve verificare la presenza dei requisiti nel contratto stipulato. La mancanza dei requisiti rende nullo il contratto senza nessun obbligo tra le parti (Committente/Impresa). **Il contratto deve essere trasmesso**, attraverso l'USRC, **al Comune** per i controlli.

**La Direzione dei lavori non può aver in corso, o avuto negli ultimi 3 anni, rapporti di natura professionale con l'impresa esecutrice dei lavori (anche in subappalto); il divieto è allargato anche a rapporti di parentela.**

La Direzione dei Lavori dovrà produrre apposita autocertificazione da trasmettere, in copia, al comune per i controlli.

**Gli amministratori di condominio e i rappresentanti dei consorzi, ai fini della ricostruzione, sono qualificati Incaricato di Pubblico Servizio** (Agli effetti della legge, sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della **pubblica funzione**, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici **mansioni di ordine** e della **prestazione di opera meramente materiale**.)

**La certificazione di fine lavori, completa della documentazione dello Stato Finale, deve essere consegnata entro 30 giorni dalla fine lavori.** In caso di ritardo deve essere applicata obbligatoriamente una riduzione dei compensi degli amministratori di condominio e dei rappresentanti dei consorzi.

**I tempi concessi nel rilascio di contributo non possono essere dilatati se non per motivi di estremi eventi**

**La consegna del SAL da parte del DLL, da trasmettere al committente, deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta maturazione del SAL stesso. Il committente, ricevuto il SAL, deve inviarlo al Comune entro 7 giorni.** In caso di ritardo sono previste sanzioni.

**Quattro mesi prima della conclusione dei lavori è obbligatorio presentare domanda per l'allaccio dei servizi.** In caso di ritardo sono previste sanzioni.

**E' obbligatorio il Possesso della SOA, adeguata per categorie e classifiche, per le imprese che eseguono i lavori (non è ancora chiaro se tale disposizione si applichi per tutti i lavori o solo per quelli superiori a 150.000,00 €).**

**Il subappalto deve essere comunicato al committente (in applicazione dei principi del comma 1 dell'art 11 della legge 125/2015 i contratti di subappalto vanno trasmessi al comune)**

**Il Subappalto è autorizzato nel limite del 30% della categoria prevalente (non è ancora chiaro se è possibile subappaltare altre categorie non prevalenti).**

**In caso di fallimento dell'impresa il contratto si intende risolto di diritto e non è ammesso il trasferimento di contratto ad altra impresa.**

**La documentazione relativa al contributo deve essere conservata per almeno 5 anni.**

**La CORTE dei CONTI, anche tramite la Guardia di Finanza, controlla a campione la regolarità amministrativa, contabile dei pagamenti effettuati compresa la tracciabilità dei flussi finanziari**

**Il comune può autorizzare la richiesta di eseguire i lavori di riparazione e/o ricostruzione postsisma in anticipazione finanziaria da parte degli aventi diritto al contributo; l'erogazione delle risorse, in ogni caso, avviene nei limiti degli stanziamenti previsti.**

**Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa ostacolare il rientro della popolazione negli altri edifici nei centri storici, alle unità immobiliari private, diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La disposizione non si applica agli immobili già in possesso di rilascio contributo.**

IL SINDACO  
Adolfo MORICONI